

AVVOCATO A
RE. N° 23206/6100

Notario Paolo Ricocci

STATUTO

della
"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI TOSSICODIPENDENTI"

ART. 1

E' costituita una Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI TOSSICODIPENDENTI"

ART. 2

L'Associazione ha sede in Trento, via Verruca n. 1.

ART. 3

L'Associazione, costituita su iniziativa dei familiari di tossicodipendenti, non ha scopo di lucro e intende impegnarsi nella lotta contro l'uso e la diffusione di sostanze stupefacenti e nel contempo assicurare adeguate cure, assistenza e sostegno ai tossicodipendenti stessi e appoggio ai loro familiari.

Essa potrà quindi:

- a) operare perché siano creati gli strumenti adatti a favorire il reinserimento dei tossicodipendenti nella società;
 - b) promuovere il rinnovamento della legislazione in materia di tossicodipendenza;
 - c) di stimolare un maggiore, e soprattutto più qualificato e coordinato impegno degli Enti interessati.
- L'Associazione si propone di cooperare con le forze politiche e sociali che persegono gli stessi scopi, affinché alle piaghe delle tossicomanie e dell'emarginazione giovanile ad essa collegata, siano date risposte definitive, convincenti e capaci di offrire valide soluzioni.
- A tal fine si propone anche di coinvolgere in questa azione i Governi locali e nazionali e tutti gli istituti sovrannazionali a cominciare dal Parlamento Europeo, perché venga compiuta a livello internazionale una seria attività diretta a stroncare il traffico della droga, le sue ramificazioni, le sue connivenze.

ART. 4

Possono essere soci tutti coloro che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano ad osservarne lo statuto.

ART. 5

Il socio è impegnato a partecipare alle assemblee, ad ascoltare, a essere ascoltato e di aver diritto di voto riguardanti le decisioni prese dall'assemblea.

ART. 6

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti;
- i Probiviri.

ART. 7

L'Assemblea Generale dei Soci:

- a) è organo deliberante;
- b) rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci;
- c) si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria, e in seduta straordinaria ogni volta che essa viene convocata dal Consiglio Direttivo;
- d) formula le direttive generali del programma dell'Associazione che viene definito ed attuato dal Consiglio Direttivo;
- e) elegge il Consiglio Direttivo;
- f) stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- g) approva le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale dei Soci approva entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio consuntivo annuale.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci.

Tanto in prima che in seconda convocazione l'Assemblea deliberava a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulle modifiche allo Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

I soci aventi diritto al voto sono i soci in regola con il versamento della quota associativa.
I soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare, in Assemblea, da altro socio mediante delega scritta.
Nessun socio potrà avere più di una delega. La convocazione dell'Assemblea dei Soci, al di fuori delle ordinarie scadenze, può essere chiesta per iscritto da un terzo dei soci con indicazione degli argomenti da trattare.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni:

- a) è formato da tre a undici membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra i propri aderenti;
- b) definisce ed attua il programma dell'Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili alla stessa, in adeguanza agli scopi fissati dall'art. 3 dello Statuto;
- c) amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione secondo le norme di legge;
- d) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- e) presenta annualmente all'Assemblea Generale dei Soci un bilancio dell'attività sociale ed il bilancio economico dell'Associazione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione del Segretario;
- f) si riunisce di regola mensilmente ed inoltre ogni volta

che il Presidente lo ritiene opportuno;

g) nomina tra i propri membri: il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Cassiere.

Le cariche dei componenti il Consiglio Direttivo sono gratuite.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. In caso di decesso o dimissione di uno dei membri del Consiglio è chiamato a succedere il socio che ha avuto il maggior numero dei voti, dopo gli eletti.

ART. 9

Il Presidente dell'Associazione:

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri;
- b) presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- c) rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti con potere di firma in nome e per conto dell'Associazione;
- d) è responsabile, con il Consiglio Direttivo, dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'Associazione; in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, il quale dispone di analogo potere di firma;
- e) dura in carica tre anni.

ART. 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri nominati dall'Assemblea.

Esso controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto ed accerta l'esattezza delle Scrutature Contabili e del Bilancio.

I Revisori dei Conti potranno assistere alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali devono essere invitati. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 11

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, fra cui un presidente, eletti dall'assemblea all'unanimità di voti, anche tra non soci, e dura in carica tre anni.

E' di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre la decisione definitiva sull'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere tra i soci e l'Associazione e gli organi di essa, circa la interpretazione e l'applicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali.

La carica di probiviro è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla

comunicazione dell'atto che determina la controversia, a norma dell'art. 9.
La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.

ART. 12

Nessuna carica, all'interno dell'Associazione comporta diritto a compensi.
I volontari operanti per gli scopi dell'Associazione non verranno retribuiti in alcuna forma.

ART. 13

Il patrimonio associativo è costituito dalle quote associative, da eventuali donazioni di beni mobili e immobili, sussidi e contributi che fossero fatti all'Associazione.

ART. 14

Nel caso l'Associazione si dovesse sciogliere, i beni esistenti verranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in settori analoghi o similari.

F.to: Vittorio Baldo

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)

*Copia conforme all'originale
rilasciata in Trento*

*il 29 LUG. 1999
CINQUE facciate
firmata a norma di legge.*

